[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. [redacted] Presidente

dott. [redacted] Consigliere

dott. [redacted] Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

BANCA [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

APPELLANTE

contro

[redacted] con il patrocinio degli avv.ti [redacted] e [redacted]

APPELLATA

avverso

la sentenza n. [redacted] emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 12.11.2015

CONCLUSIONI

In data 14/06/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante: *"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n° [redacted] emessa dal Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice Unico*

né identificabili, per l'effetto, (a. 1) rigettare le pretese di "Banca [redacted] a r.l." perché inammissibili;

c) nel merito: accertato e dichiarato. per tutti i motivi in atti, che l'azione, eli rivendicazione o contrattuale che sia, svolta dalla "Banca [redacted] è infondata in fatto e in diritto, carente nei presupposti legittimanti eli cui agli artt. 940 e- 948 c.c. e comunque non provata e in ogni caso, la attrice carente di interesse ad agire, per l'effetto, (c. 1) rigettare l'azione proposta da "Banca [redacted]

d) accertata e dichiarata la sussistenza elei presupposti eli cui all'art. 96 c.p.c., per l'effetto, condannare la "Banca [redacted] a corrispondere alla " [redacted] la somma che sarà accertata anche in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni ingiustamente arrecati.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi occorsi per la difesa nel presente giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio di primo grado

La Banca [redacted] dopo avere richiesto confronti di [redacted] l sequestro giudiziale e/o conservativo di lingotti/barre d'oro, introduceva il giudizio di merito volto all'accertamento del perdurare della proprietà, in capo alla banca, di 23,50 kg d'oro dati in "prestito d'uso d'oro" alla società convenuta con due contratti stipulati nel 2008.

In particolare, la banca sosteneva che il contratto di prestito d'uso d'oro si differenzia dal contratto di mutuo d'oro, prevedendo una clausola in base alla quale la società avrebbe avuto l'obbligo di mantenere nelle proprie giacenze un quantitativo d'oro equivalente rispetto a quello avuto in prestito. Inoltre, riteneva l'attrice, che il trasferimento della proprietà dell'oro si determinava al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte della ditta orafa. Nel caso in cui tale opzione non fosse stata scelta, come nel caso di specie, la proprietà dell'oro sarebbe rimasta della banca, a prescindere dal fatto che l'oro fosse ancora in barre/lingotti oppure fosse stato lavorato/semilavorato.
L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni:

oro ricevuta, ritenendola nulla perché con oggetto impossibile.

La sentenza impugnata

Con la sentenza n. [redacted] il Tribunale Arezzo di così statuiva:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

1) *Respinge le domande avanzate da parte attrice Banca* [redacted]
2) *Condanna parte attrice* [redacted] *rifondere a parte convenuta* [redacted] *le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 21.387,00 per compenso, di cui € 3.375,00 per la fase dello studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, €9.915,00 per la fase istruttoria, € 5.870,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CAP come per legge."*

In particolare, il giudicante riteneva la domanda attorea infondata in quanto:

1) il contratto aveva funzione di finanziamento, a prescindere dalla assimilabilità o meno del negozio atipico con quello di mutuo;

2) la banca non poteva esser considerata ancora proprietaria dell'oro, in quanto proprio l'art. 7 dei contratti intercorsi tra le parti prevedeva che alla scadenza dei contratti la ditta avrebbe dovuto restituire a controparte la stessa quantità d'oro ricevuto o il controvalore in dollari;

3) la banca non poteva chiedere la restituzione del medesimo oro dato in prestito alla controparte, ma massimo avrebbe potuto richiedere la restituzione del *tantundem;*

4) la clausola di riserva del contratto aveva mera funzione di garanzia.

Il giudizio di appello

Con atto di citazione, regolarmente notificato, Banca [redacted] (di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello [redacted] (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.

cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario ex art 1814 c.c.. Per cui l'oro sarebbe divenuto di proprietà dell'appellata al momento della consegna. La banca avrebbe quindi potuto chiedere, come in fatti fa in atto di appello il *tantundem*.

Inoltre, la [redacted] eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di restituzione del tantundem proposta dalla controparte in appello, trattandosi di una inammissibile domanda nuova. Difatti, in primo grado la banca aveva chiesto la restituzione di quell'oro specifico oggetto di contratto, di cui chiedeva l'accertamento della proprietà, mentre nel secondo grado di giudizio chiedeva la restituzione dell'oro della medesima qualità e quantità.

Questo sarebbe anche stato confermato dall'incongruenza nella domanda, ove nella prima veniva chiesto l'accertamento della proprietà dell'oro dato in uso alla ditta e successivamente la restituzione di oro di "pari quantità e peso".

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 14/06/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

I. I tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, concentrandosi tutti sulla critica dell'inquadramento giuridico della fattispecie in termini di mutuo.

II. La Banca [redacted] infatti, con il primo motivo di appello si duole del rigetto della domanda di accertamento della proprietà in suo capo dell'oro dato in prestito d'uso e di quella conseguenziale di restituzione.

In particolare, l'appellante contesta la ricostruzione del contratto effettuata dal Giudice di primo grado, che l'ha assimilato al mutuo, affermando che nel caso specifico le parti avevano inteso stipulare un contratto atipico che non prevedeva

L'interesse del cliente, infatti, è quello di poter disporre dell'oro necessario per realizzare i prodotti che intende vendere ai propri clienti, senza anticipare il costo necessario.

La possibilità di restituire beni fungibili della stessa qualità e quantità è invece incompatibile con il mantenimento della proprietà in capo al concedente.

Del resto, dal momento che l'oro consegnato affinché venisse utilizzato nell'ambito dell'attività di impresa della società, era implicito negli accordi negoziali che, venendo questo utilizzato per poter esser trasformato in gioielli, l'eventualità che venisse restituito il medesimo oro consegnato dalla banca era decisamente remota.

Il fatto che il cliente si sia impegnato a mantenere giacente un quantitativo di metallo pari a quello ricevuto, poi, non vale a modificare nella sostanza la funzione economica del contratto, svolgendo tale previsione esclusivamente una funzione di garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione del tantundem.

Del resto, la stessa Corte di Cassazione, esaminando una fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha evidenziato che il contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" è assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9256 del 20/05/2020).

L'odierna appellante àncora la propria prospettazione, secondo la quale la proprietà dell'oro non veniva trasferita con la traditio, alla previsione, contenuta anch'essa nell'art. 7 del contratto, di un'opzione di acquisto in capo alla cliente.

Si evidenzia infatti che ai capoversi 6 e 10 di tale articolo vengono utilizzati i termini "l'oro da restituire non venga acquistato", nonché "la Ditta ha altresì la facoltà di acquistare l'oro oggetto del prestito"

A giudizio dell'appellante, tale previsione sarebbe incompatibile con lo schema contrattuale del mutuo, nel quale la proprietà viene trasferita automaticamente al momento della consegna dei beni.

Si ritiene, però, che, sebbene siano stati utilizzati termini ambigui, l'interpretazione del testo complessivo dell'accordo negoziale non possa che

Del resto, l'applicazione del disposto dell'art. 940 c.c. presupporrebbe che l'oro con il quale erano stati realizzati i gioielli rinvenuti nella disponibilità del beneficiario fosse esattamente lo stesso consegnato inizialmente, ipotesi però che è assolutamente incompatibile con il ciclo produttivo di un'azienda.

E' infatti chiaro che, data la natura fungibile del materiale oggetto del contratto, e considerato lo stesso era destinato ad essere utilizzato in un ciclo produttivo di durata medio lunga, l'ipotesi che venisse restituito lo stesso identico bene ricevuto era stata dalle parti ritenuta assolutamente remota.

IV. Con il secondo motivo vengono nella sostanza riproposte le medesime critiche alla sentenza, sebbene venga introdotto un ulteriore argomento, secondo il quale la domanda originaria non sarebbe stata tesa ad ottenere la restituzione del medesimo oro, ma della stessa quantità.

L'argomentazione appare contraddittoria, in quanto la domanda viene comunque correlata con l'affermazione della proprietà in capo alla banca dell'oro, che è incompatibile con la richiesta di restituzione di una medesima quantità, che per sua natura costituisce un bene differente.

La restituzione della medesima quantità di oro, infatti, presuppone proprio l'assimilazione della fattispecie a quella del mutuo, che però l'appellante contesta.

La richiesta di restituzione della medesima quantità di oro costituisce per di più una domanda nuova rispetto a quella prospettata in primo grado, fondandosi su presupposti giuridici differenti rispetto a quelli oggetto della domanda di rivendica riproposta anche in secondo grado.

In primo grado, infatti, la domanda avanzata era quella di "dichiarare ... che la Banca [redacted] è la sola proprietaria dell'oro concesso in prestito d'uso alla Società convenuta con distinti contratti stipulati in data 23/05/2008 e 03/07/2008 e per il complessivo peso di Kg. 23,50; conseguentemente, condannare la [redacted] in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione di detto oro (sia esso detenuto presso i locali in uso alla medesima Società e/o sue dipendenze e/o altrove e anche se da questa dato e/o concesso in uso, possesso, ecc. a terzi) in favore della Banca

Dall'altro lato, le modalità di iscrizione in bilancio dei beni non assumono valore confessorio in merito alla perdurante proprietà dei beni in capo alla banca, posto in bilancio doveva in qualche modo figurare l'esistenza di un'obbligazione di restituzione di una determinata quantità di oro, che costituisce in ogni caso una passività.

VI. Con riferimento al terzo motivo di appello, nel quale si lamenta l'affermazione del Giudice circa la residualità dell'opzione di acquisto, non può che essere richiamato quanto già affermato in precedente, ribadendosi che tale previsione contrattuale non può in ogni caso escludere l'applicabilità alla fattispecie della normativa del mutuo in punto di passaggio della proprietà in capo all'accipiens al momento della consegna.

VII. In stregua alle motivazioni sopra esposte pertanto risulta infondata la domanda di rivendica, e tantomeno può esser accolta la domanda di restituzione del tantundem, perché consistente in una domanda nuova proposta per la prima volta nel presente giudizio d'appello.

Parimenti non può esser accolta la domanda di parte appellata di condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c., in quanto l'appello, per quanto infondato, non pare connotato da malafede o colpa grave.

VIII. L'appello deve quindi essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali di del presente giudizio devono essere poste a carico di BANCA [redacted] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da BANCA [redacted] nei confronti di [redacted] avverso la sentenza n. [redacted] emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il

12.11.2015, così provvede:

1. rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante, a rifondere alla parte appellata le spese processuali, che liquida in complessivi €17.151,10, di cui € 4.388 per la fase di studio della controversia, € 2.895 per la fase introduttiva del giudizio,€ 7.631 per la fase decisionale, € 2.237,10 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.

Firenze, camera di consiglio del 17 ottobre 2022

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. [redacted]

Il Presidente
[redacted]

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.